



COMUNE DI FORANO

Ordinanza N. 23 del 21/05/2020

PROPOSTA N.ro 24 del Settore ORGANI ISTITUZIONALI Ufficio UFFICIO DEL SINDACO

OGGETTO: ORDINANZA

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA TUTELA SANITARIA – ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 125 DEL 16/05/2020; DEL D.P.C.M. 17 MAGGIO 2020, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 126 del 17/05/2020 E DELL’ORDINANZA REGIONE LAZIO N. Z00041 DEL 16/05/2020, PUBBLICATA NEL BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE (BUR) N. 64 DEL 16/05/2020 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19.

IL SINDACO

Visti gli artt. 32, 117 comma 2 (lettera q) e 118 della Costituzione;

Visto l’art. 16B del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;

Visto l’articolo 32 della Legge 23/12/1978, n. 833, recante istituzione del servizio sanitario nazionale, a norma del quale *“il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente, in materia di igiene sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale ed a parte di esso comprendente più Regioni.”*

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 marzo 2020, recante *“ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 01 marzo 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale e’ stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo la rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato che e’ in corso la completa definizione della catena epidemiologica nel contesto nazionale che non può escludersi il coinvolgimento di più ambiti del territorio nazionale in assenza di immediate misure di contenimento;

Ritenute necessario ed urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate, per il periodo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusiva da COVID-19;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 2020, recante *“ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 04.03.2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020, recante *“ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08.03.2020

Vista la nota COVID/0010656 del 03 marzo 2020 a firma del Capo della Protezione Civile Nazionale e Commissario straordinario per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, recante all'oggetto *“misure operative di protezione civile inerenti la definizione della catena di comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus COVID-19”*;

Vista la nota 0201992 del 05.03.2020 a firma del Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile del Lazio, recante all'oggetto *“misure operative di protezione civile inerenti la definizione della catena di comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus COVID-19”*;

Preso atto dell'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 06.03.2020 pubblicata nel B.U.R.L. n. 20 del 06.03.2020, avente ad oggetto *“misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle aziende, agli Enti pubblici ed alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale”*.

Preso atto dell'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00004 del 08.03.2020 pubblicata nel B.U.R.L. n. 21 del 08.03.2020, avente ad oggetto *“misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle aziende, agli Enti pubblici ed alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale”*.

Preso atto, tra le altre, dell'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00010 del 17.03.2020, avente ad oggetto *“misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene sanità pubblica”*.

Preso atto, tra le altre, dell'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00011 del 18.03.2020, avente ad oggetto *“misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene sanità pubblica”*.

Preso atto, tra le altre, dell'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00037 del 30.04.2020 pubblicata nel B.U.R.L. n. 55, supplemento n. 2, del 30.04.2020, avente ad oggetto *“misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene sanità pubblica”*.

Considerato, che alla data della presente ordinanza, si e' a conoscenza di casi di positività da COVID-19 sull'intero territorio comunale di Forano (RI);

Visto e preso atto di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020, recante *“ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09.03.2020;

Visto e preso atto di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, recante *“ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11.03.2020;

Visto e preso atto di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22.03.2020;

Visto e preso atto di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 aprile 2020, recante *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01976)”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 02.04.2020;

Visto e preso atto di quanto disposto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 11285 del 01/04/2020 che dispone *“i cimiteri vanno chiusi al pubblico per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramenti di visitatori”*;

Visto e preso atto di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02179), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 11.04.2020;

Visto, preso atto e richiamato di quanto disposto dal Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, recante *“misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25/03/2020;

Visto, richiamato e preso atto di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (20A02352)”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27/04/2020;

Visto, preso atto e richiamato, quanto disposto dal Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33, recante *“ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16/05/2020;

Visto, richiamata e preso atto, tra le altre, dell'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00041 del 16 maggio 2020 pubblicata nel B.U.R. della Regione Lazio – edizione ordinario – n. 64 del 16 maggio 2020, avente ad oggetto *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Misure per la prevenzione e gestione*

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene sanità pubblica".

Visto e preso atto di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17.05.2020;

[1] Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 22 del 18 Maggio 2020, pubblicata in pari data sull'albo pretorio on-line del Comune di Forano e sul Sito internet Istituzionale dello stesso Comune, alla quale si rimanda integralmente e rigorosamente, in merito alle disposizioni Legislative, normative ed ordinamentali emanate dallo Stato nazionale, dal Governo, dalla Regione Lazio e dal Comune di Forano;

Viste le specifiche situazioni riguardanti:

- lo svolgimento del mercato settimanale che si tiene in Forano capoluogo la mattina del giovedì di ogni settimana;
- l'esercizio dell'attività del bar situato presso la stazione ferroviaria di Gavignano;

si rende necessario rettificare ed integrare l'ordinanza sindacale n. 22 del 18.05.2020 come di seguito indicato:

Richiamato, l'art. n. 50 del T.U.E.L. n. 267/00 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

Per i motivi innanzi indicati che si intendono integralmente riportati:

1) la riapertura dal giorno 28/05/2020 del mercato settimanale di Forano, che si svolge il giovedì di ogni settimana in via del Passeggio con le seguenti prescrizioni e disposizioni:

a) i banchi devono essere posizionati ad una distanza tra loro di almeno 5 metri lineari e ciascun banco dovrà essere dotato dei presidi per l'igienizzazione delle mani. Gli operatori commerciali dovranno indossare mascherine e guanti monouso; gli eventuali acquirenti dovranno rispettare la distanza di sicurezza dalla merce posta in vendita di almeno 1 metro ed il distanziamento tra le persone di almeno 1 metro evitando qualunque forma di assembramento ed indossare la mascherina protettiva.

b) dispone che l'ufficio commercio del Comune di Forano, organizzati, con personale dipendente del Comune, il monitoraggio ed il rispetto delle disposizioni impartite alla lettera a) suddetta.

2) Tutte le attività commerciali, economiche, produttive e ricreative, per cui è consentita la riapertura a seguito dell'emanazione dei vari Decreti Legge, Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle varie Ordinanze della Regione Lazio, da ultimo il Decreto Legge del 25 marzo 2020 n. 19, il Decreto Legge del 16 maggio 2020 n. 33; il D.P.C.M. del 26 aprile 2020, D.P.C.M. del 17 maggio 2020 e l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 16 maggio 2020 n. Z00041, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio, servizi di somministrazione di alimenti e bevande sul posto o da asporto, osservano rigorosamente ed obbligatoriamente le

linee guida e di indirizzo, che sono parte integrante e sostanziale dell'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00041 del 16.05.2020, ed il seguente orario di apertura e chiusura al pubblico:

a) dalle ore 08.00 alle ore 20,00; ad eccezione dei barbieri, parrucchieri ed estetisti, manicure e pedicure, che potranno, qualora lo ritengano opportuno, aprire alle ore 07.00;

b) nello specifico, per tutti i servizi di somministrazione di alimenti e bevande sul posto o da asporto, come ad esempio ristoranti, trattorie, bar e chioschi, si ordina che gli orari di apertura e chiusura siano determinati rispettivamente dalle ore 06,00 ed alle ore 24,00;

c) relativamente al bar ubicato presso la stazione ferroviaria di Gavignano le disposizioni di cui alla precedente lettera b) riguardo agli orari di apertura e chiusura sono determinate rispettivamente dalle ore 04,45 ed alle ore 24,00;

d) i titolari e/o gestori, nonché tutti gli operatori, delle attività di cui al suindicato punto 7), sono tenuti in osservanza della presente ordinanza sindacale, all'utilizzo della mascherina protettiva e dei guanti e, qualora specificamente disposto dalle linee guida per il tipo di attività, mascherine modello FFP2 e visiera protettiva. E' fatto altresì obbligo ai titolari e/o gestori il controllo dei luoghi esterni ed antistanti le proprie attività di monitorare l'afflusso e la presenza di persone al fine di evitare assembramenti;

e) è fatto altresì divieto assoluto di svolgere qualsiasi attività sonora e musicale sotto ogni forma all'interno ed all'esterno dei locali, al fine di evitare l'aumento del rischio di assembramento.

Inoltre, rispetto a quanto sopra ordinato e disposto si:

DEMANDA

Ai Responsabili dei Servizi comunali con P.O. per quanto di propria competenza, anche in ordine alle disposizioni impartite agli uffici comunali, l'esecuzione del presente provvedimento.

DISPONE

- che la presente ordinanza:

a) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune;

b) venga trasmessa alla Prefettura di Rieti; PEC: protocollo.prefri@pec.interno.it

c) venga trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Stimigliano (RI);

PEC: tri29848@pec.carabinieri.it

d) venga trasmessa al Comando di Polizia Locale dell'Unione di Comuni della Bassa

Sabina PEC: areavigilanza.ucbs@pec.it

Che la Polizia locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Sabina, nonché i Carabinieri della Stazione di Stimigliano (RI), competenti per territorio, siano incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza.

Le disposizioni della presente ordinanza sindacale producono effetto dalla data del 21 maggio 2020 e sono efficaci, salve diverse e nuove disposizioni governative e regionali e comunque fino alla pubblicazione di successive ordinanze sindacali in relazione all'emergenza da virus COVID-19.

Tutto ciò previsto e disposto nelle precedenti Ordinanze Sindacali in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, resta invariato se non incompatibile o superato con le disposizioni della presente ordinanza sindacale.

Si dispone, altresì, che per tutto ciò che non è espressamente ordinato, disposto e demandato nella presente ordinanza, si rimanda all'assoluta osservanza e rispetto di quanto disposto in seno a tutti i provvedimenti amministrativi e legislativi emanati dal Governo, dalla Regione Lazio e dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile in relazione all'emergenza da virus COVID-19, sopra dettagliatamente evidenziati e richiamati.

La presente ordinanza sindacale, essendo stata pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di Forano (RI) e sull'Albo Pretorio dell'Ente, ha valore di notifica sia ai Responsabili degli uffici comunali ed al Segretario comunale, nonché valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Dalla Residenza Municipale, 21.05.2020

F.to, IL SINDACO

Marco Cortella

Forano, li 21/05/2020

Il Sindaco

\\fq\DatiAtto:TitoloFirmatario\ CORTELLA MARCO

